

## **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

Decreto N.

50

### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, modificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

**VISTO** il decreto del Presidente n. 988 del 29 giugno 2017, concernente la nomina della Dott.ssa Lucia Cristina Tringali quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M\_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

**VISTO** l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n.169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art.6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema portuale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;

**VISTO** il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa all' 1 gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

**VISTI** i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

**VISTA** la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare l'art. 1 comma 51 così come

modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 che ha introdotto al D.lgs. 165/2001 l'art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (cd. whistleblower);

**VISTO** il D.Lgs n. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come modificato dal D.lgs. 97/2016;

**VISTA** la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 con la quale sono state adottate le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" al fine di disciplinare le procedure attraverso le quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione riceve e gestisce le segnalazioni provenienti non solo dai propri dipendenti per i fatti illeciti avvenuti all'interno della propria struttura, ma anche di dipendenti di altre amministrazioni;

**CONSIDERATO** che Linee guida ANAC hanno lo scopo di dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela, ed in particolare perseguono i seguenti obiettivi: a) fornire indicazioni utili ai fini dell'interpretazione delle norme oggetto dell'Istituto del Whistleblower; b) fornire indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni è opportuno approntino per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite; c) proporre un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tenga conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia;

**VISTO** il modello di segnalazione di condotte illecite predisposto da ANAC ed allegato alle Linee Guida sopra richiamate;

**VISTA** la deliberazione del Comitato di Gestione dell'AdSP n. 1/1 del 31.1.2018 nonché il Decreto del presidente n. 153 del 9.1.2018 con il quale è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 2018-2020 che al paragrafo 16 richiama le forme di tutela del c.d. whistleblower;

**VISTO** il Codice di comportamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (allegato n. 3 al PTPC 2018-2020) che all'art. 11 disciplina la "Tutela del dipendente che segnala illeciti";

**CONSIDERATO** che l'Istituto del whistleblowing è uno strumento di prevenzione volto ad incentivare le segnalazioni e a tutelare colui che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;

**VISTO** il Regolamento ANAC "sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 e pubblicato nella G.U. n. 269 del 19 novembre 2018.

**RILEVATA** la necessità di definire, mediante un apposito Regolamento, la procedura di presentazione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite di cui all'art. 1 comma 51 Legge 6 novembre 2012 n. 190;

**VISTA** la proposta di "Regolamento in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" formulata dal RPCT dell'Ente;

**SENTITO** il Segretario generale dell'Ente;

## DECRETA

per i motivi sopra indicati:

- di adottare il “Regolamento in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” -comprensivo di ogni documento allegato- concernente la procedura di presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti da parte del pubblico dipendente;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto e del Regolamento -comprensivo di ogni documento allegato- sul sito web dell’amministrazione alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL PRESIDENTE  
Dott. Paolo Emilio Signorini



Genova, li 29-01-2019



**REGOLAMENTO**

**IN MATERIA DI TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO**

**CHE SEGNALE ILLECITI (c.d. WHISTLEBLOWER)**

## Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "art. 54-bis", l'art. 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1 comma 51 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, così come modificato dall'art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179;
- b) "Autorità" o "AdSP" l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- c) "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" o "RPCT", il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
- d) "segnalazione", la segnalazione di illecito di cui l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1 comma 51 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, così come modificato dall'art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179
- e) "misure discriminatorie", tutte le misure individuate all'art. 54-bis, comma 1, primo periodo, adottate in conseguenza della segnalazione di reati o irregolarità di cui allo stesso comma 1, aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante come definito al comma 2, dell'art. 54-bis.

## Articolo 2 (Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione, invio e gestione delle segnalazioni ex art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 179/2017, attraverso un iter procedurale per l'avvio e la conclusione del procedimento, al fine di assicurare la massima tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

## Articolo 3 (Modalità di invio delle segnalazioni)

Il soggetto che intende segnalare situazioni di illecito di cui è venuto a conoscenza nell'amministrazione in ragione del proprio rapporto di lavoro, può procedere nel modo seguente:

- 1) compilare l'apposito modulo allegato al presente documento e reso disponibile alla sezione di "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione”;
- 2) inviare il suddetto modulo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'AdSP tramite:
  - la casella di posta elettronica dedicata alla raccolta delle segnalazioni **RPCT@portsofgenoa.com** la cui gestione, trattazione e monitoraggio è ad esclusivo uso del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'AdSP;
  - posta ordinaria/raccomandata o interna alla c.a. del RPCT dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Via della Mercanzia 2 – Genova –  
(al fine di garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa recante all'esterno la dicitura "All'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - riservata/personale, non aprire").

Altresì, il soggetto segnalante può rilasciare idonea dichiarazione a voce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale, ricevute le informazioni orali, provvederà a far sottoscrivere al segnalante un resoconto sintetico dei fatti, che contenga gli elementi minimi essenziali per l'individuazione dell'illecito.

La segnalazione al RPCT potrà comunque avvenire utilizzando una dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo predisposto purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 54 bis è sempre consentito al segnalante, in alternativa o in aggiunta alle modalità anzidette, inoltrare la propria segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite l'applicativo "Whistleblowing" ovvero denunciare le condotte illecite all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

#### Articolo 4 (Contenuto della segnalazione)

La segnalazione oggetto di illecito, deve essere il più possibile circostanziata e deve offrire il maggior numero di elementi utili al fine di consentire ai soggetti preposti di effettuare le dovute verifiche.

A tale scopo la segnalazione deve preferibilmente contenere:

- le generalità del soggetto segnalante;
- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

#### Articolo 5 (Modalità di archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni)

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, la gestione della segnalazione è svolta mediante un canale di protocollazione riservato e specificamente dedicato, che consente la tutela di riservatezza riconosciuta dalla legge.

La conservazione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione è assicurata tramite la conservazione della documentazione prodotta in un sistema di archiviazione documentale al quale è attribuito un numero di protocollazione RISERVATO la cui gestione è ad uso esclusivo del RPCT.

#### Articolo 6 (Procedura di gestione delle segnalazioni)

A seguito della ricezione di una segnalazione, in uno dei modi precedentemente illustrati, il RPCT per lo svolgimento dell'attività istruttoria, procede nel modo seguente:

1. prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria e se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad altri eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele di riservatezza.
2. Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere:
  - a) in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione;
  - b) in caso contrario, se la ritiene non manifestamente infondata, invia la segnalazione al Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori ed, eventualmente in relazione alla natura della violazione, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC per i profili di competenza, al Dipartimento della Funzione pubblica per i casi di discriminazione.

Il RPCT provvede alla verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, neutralità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

La valutazione/verifica dei fatti oggetto della segnalazione da parte del RPCT dovrà concludersi entro un tempo massimo di 30 giorni.

Per l'invio della segnalazione al Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, il RPCT avrà cura

di inoltrare solo il contenuto della stessa, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante. La trasmissione dovrà evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

3. Il RPCT comunica al Dirigente della struttura oggetto di segnalazione di rappresentare le proprie osservazioni, corredate dalla relativa documentazione, in un termine massimo di 30 giorni.
4. Ricevuta la relazione del Dirigente di cui sopra, il RPCT, se ne sussistono le condizioni, può decidere di archiviare la segnalazione ovvero può procedere:
  - 1) richiedendo ulteriori informazioni ai fini di un completo accertamento dei fatti;
  - 2) proponendo l'adozione di atti e/o provvedimenti al Presidente e al Segretario Generale per il pieno ripristino della legalità.
5. A conclusione dell'intero procedimento il RPCT informa dell'esito il soggetto segnalante.

#### Articolo 7 (Attività del RPCT)

Il RPCT riferisce, su base quadrimestrale, ai vertici sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

#### Articolo 8 (Segnalazioni anonime)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale nella persona del suo RPCT, può prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali anche distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente Regolamento.

#### Articolo 9 (Tutele del segnalante e del segnalato)

In ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, è assicurata la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la Segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato (c.d. Segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.);
- nella Segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza.

In conformità con la normativa vigente, sono adottate le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione (Segnalato) fatta salva ogni ulteriore forma

di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Fatte salve le comunicazioni che per legge o disposizioni normative devono essere effettuate, il personale collaboratore del RPCT incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni e i dipendenti, i collaboratori e i consulenti dell'Amministrazione nonché tutti coloro che sono coinvolti nel processo di gestione della denuncia, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza in merito alla segnalazione e alle informazioni attinenti alla stessa.

Anche a tutti coloro che per ragioni di servizio abbiano in qualunque modo, appreso notizie concernenti la segnalazione, è fatto divieto di comunicare l'identità del segnalatore e di divulgare dati idonei a rivelare la stessa.

#### Articolo 10 (Disposizioni finali)

La procedura individuata nel presente Regolamento potrà essere sottoposta ad eventuale revisione qualora necessario, nonché nel momento in cui verrà adottato un idoneo sistema informatizzato per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite di cui all'art. 1 comma 51 Legge 6 novembre 2012 n. 190.

**Allegato 1: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE (C.D. WHISTLEBLOWING)**

**ALLEGATO 1)****MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE****(C.D. WHISTLEBLOWING)**

<b>Nome e cognome del segnalante</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Qualifica o posizione professionale attuale</b>	
<b>Incarico o ruolo di servizio attuale</b>	
<b>Struttura organizzativa e sede di servizio attuale</b>	
<b>Qualifica o posizione professionale all'epoca del fatto segnalato</b>	
<b>Incarico o ruolo di servizio all'epoca del fatto segnalato</b>	
<b>Struttura organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Data/periodo in cui si è verificato il fatto</b>	
<b>Ente/Struttura nella quale si è verificato il fatto</b>	
<b>Luogo fisico in cui si è verificato il fatto</b>	<b>UFFICIO</b> (indicare denominazione ed indirizzo) <hr/> <b>all'esterno dell' UFFICIO</b> (indicare luogo ed indirizzo) <hr/>

<b>Descrizione del fatto (condotta ed evento)</b>	
<b>Soggetto o soggetti che hanno commesso il fatto (nome – cognome – qualifica)</b>	
<b>Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (nome – cognome – qualifica)</b>	
<b>Eventuali soggetti e/o aziende private coinvolte</b>	
<b>Modalità in cui è venuto a conoscenza del fatto</b>	
<b>Elenco eventuali documenti allegati a sostegno della Segnalazione</b>	

<b>Indicare se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti (se SI: quali soggetti – data – esito) (se NO: indicare i motivi)</b>	
<b>In caso di fatti penalmente rilevanti indicare se è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria (si/no – data)</b>	

Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo, data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_